

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 517

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori **STANZANI GHEDINI** e **SCOPELLITI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GIUGNO 1994**

---

Elezione diretta del Presidente della Regione

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge costituzionale intende modificare il quinto comma dell'articolo 122 della Costituzione introducendo l'elezione diretta del Presidente della Regione.

L'XI legislatura ha avviato il processo di riforma elettorale e istituzionale approvando, oltre alle nuove leggi elettorali per il Senato e per la Camera, quelle per i Consigli comunali e provinciali prevedendo l'elezione diretta dei sindaci e dei presidenti delle province.

Nel 1995 si svolgeranno le elezioni dei Consigli regionali delle regioni a statuto ordinario ed è pertanto estremamente urgente procedere alla riforma del sistema elettorale se non si vuole che i consigli regionali siano gli unici ad essere ancora eletti con il sistema proporzionale. Ma ancor prima occorre provvedere alla riforma del sistema di elezione del Presidente della regione che, in base al testo vigente dell'articolo 122, quinto comma, della Costituzione, è eletto dal Consiglio regionale.

Riteniamo infatti che il meccanismo di investitura diretta del Capo dell'esecutivo,

vada certamente esteso dal livello comunale e provinciale, anche a livello delle autonomie regionali (a prescindere dalla questione, ben più complessa, dell'elezione diretta del Capo dell'esecutivo a livello nazionale).

Il disegno di legge sostituisce il vigente quinto comma dell'articolo 122 della Costituzione con due commi. Nel primo si prevede che il Presidente della regione è eletto a suffragio universale e diretto secondo le norme stabilite dalla legge, prevedendo che egli possa nominare e revocare gli assessori. Nel secondo si stabilisce che chi ha ricoperto per due volte consecutive la carica di Presidente della regione non possa essere immediatamente rieleggibile a questa carica.

Auspichiamo la rapida approvazione del presente disegno di legge e, innanzitutto, per i motivi di urgenza dianzi esposti il suo autonomo esame parlamentare in quanto le più ampie e organiche riforme costituzionali che sono necessarie esigono evidentemente tempi che non si conciliano con la scadenza del voto per il rinnovo dei Consigli regionali del prossimo anno.

## **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

---

### **Art. 1.**

1. Il quinto comma dell'articolo 122 della Costituzione è sostituito dai seguenti due commi:

«Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto secondo le norme stabilite dalla legge. Egli nomina e revoca gli assessori che insieme al Presidente costituiscono la Giunta regionale.

Chi ha ricoperto per due mandati la carica di Presidente della Regione non è immediatamente rieleggibile a tale carica».